

# Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 8.3.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Processo tributario, appello, notifica con servizio postale, mancata costituzione dell'appellato, conseguenze pratiche

Nel <u>processo tributario</u>, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16) e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'<u>avviso di ricevimento</u> attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere <u>rimesso in termini</u>, ex art. 184-bis c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto.

NDR: in tal senso Cass. n. 9769/2008, n. 19623/2015 e 29793/2018).

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 3.2.2021, n. 2489

...omissis...

# Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 333/14, sez 5, rigettava il ricorso proposto dal Consorzio *omissis* avverso la cartella di pagamento *omissis* per tributi locali 2012.

Avverso detta decisione il Consorzio contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio - sez. dist. Latina - che, con sentenza 7873/19/2017, dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardivo deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata attestante la ricezione dell'appello spedito a mezzo posta.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso omissis.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

## Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta la violazione delle norme del D.Lgs. n. 546 del 1992, disciplinanti la notifica del ricorso in appello ed i termini di deposito assumendo che, nel caso di specie, la raccomandata attestante l'avvenuta ricezione della notifica poteva essere depositata fino all'udienza di trattazione della causa.

Con il secondo motivo deduce l'omesso esame delle prove documentali prodotte in giudizio (cartolina di ritorno).

Con il terzo motivo contesta l'erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo al contributo unificato.

Con il quarto motivo lamenta la mancata pronuncia sulle questioni di diritto sollevate con l'impugnazione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

La notifica dell'appello è avvenuta a mezzo del servizio postale e la cartolina di ricevimento di avvenuta consegna è stata depositata il *omissis*, giorno precedente all'udienza fissata il successivo *omissis*.

In ragione di ciò, considerata la mancata costituzione dell'appellata società, la Commissione regionale ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, che prevede come termine ultimo per il deposito dei documenti quello di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione.

Tale decisione non risulta condivisibile.

Nel caso di specie trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, che prevede che il ricorrente debba depositare, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso (omissis) "... copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale."

Tale norma, prevista per il giudizio di primo grado innanzi alla Commissione tributaria provinciale, risulta applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, che stabilisce che "nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione".

In virtù della norma in esame, dunque, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio dell'appellante è sufficiente il deposito di copia del ricorso con allegata fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale mentre la norma in esame nulla dice in ordine al deposito dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna del plico all'appellato.

Il deposito di tale documento può dunque avvenire in un momento successivo in quanto riguarda specificamente la regolare costituzione del contraddittorio in caso di mancata costituzione dell'appellato poichè attesta l'avvenuta regolare ricezione dell'appello. (Corte Cost. n. 454 del 2005; Cass. sez. trib. n. 16572 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16354 del 2007; Cass. 22932/14)

In ragione di ciò il deposito dello stesso risulta sottratto al termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, di cui invece la Commissione regionale ha fatto applicazione, proprio perchè la regolarità della notifica costituisce un accertamento di carattere preliminare da parte del giudice onde fino al momento direttamente antecedente detta verifica la produzione può essere effettuata, tenuto anche conto del fatto che può verificarsi che il notificante non riceva tempestivamente la restituzione da parte delle Poste dell'avviso di ricevimento.

A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che " nel processo tributario, allorchè l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16) e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184-bis c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015)" (da ultimo Cass. 29793/18).

Nel caso di specie l'avviso di ricevimento risulta essere stato depositato prima dell'udienza di trattazione onde con tale produzione è stata tempestivamente fornita la prova dell'avvenuta notifica.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, restando assorbiti i restanti tre, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio - sez. dist. Latina -, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

# **POM**

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti tre, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, sez. dist. Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

## **Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

### Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibó Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

